



Comune di
Cadenazzo

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Cadenazzo nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

È vietato l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico e energetico complessivo della filiera.

Il Comune collabora su scala regionale con altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne l'utilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Compiti del Comune

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 4 – Definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 – Obblighi dei detentori di rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai centri di raccolta secondo quanto stabilito dal Municipio tramite ordinanza.

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 - Eccezioni e modalità particolari di consegna

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 - Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai centri di raccolta rifiuti neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 - Raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 - Utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 - Imballaggi, contenitori e esposizione

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

Per stabili abitativi con più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume elevato di rifiuti alla settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 - Rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
- b) apparecchi refrigeranti;
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali.

Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 - Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III - Finanziamento

Art. 14 - Principio

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 - Tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche primarie e secondarie: minimo fr. 70.00 – massimo fr. 200.00
- b) uffici, piccolo commercio: minimo fr. 100.00 – massimo fr. 250.00
- c) ristoranti, alberghi, pensioni, bar, campeggi, commerci al dettaglio, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani: minimo fr. 250.00 – massimo fr. 500.00

Art. 16 - Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Alle economie domestiche primarie composte da persone domiciliate con bambini piccoli (o altri casi particolari), è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Art. 17 - Esigibilità

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile.

È soggetto al pagamento della tassa ogni proprietario di immobile, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.

In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifusa, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. Viene emessa la tassa prorata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.

In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV – Norme finali

Art. 18 - Attuazione e misure d'esecuzione

Il Municipio attua il presente regolamento.

Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19- Rimedi giuridici

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 - Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del voto negli spazi pubblici.

Art. 21 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 27 agosto 2018

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018

il presidente	il segretario
Luigi Pini	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 21 novembre 2018

il caposezione
Marzio Della Santa